



Comune di Marcon
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09.04.2002
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 16.04.2008*

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Limite di spesa e responsabile della procedura
- Art. 4 – Contribuzione per i contratti di lavori, forniture e servizi

CAPO II - BENI E SERVIZI

- Art. 5 – Scelta del contraente ed esecuzione della procedura
- Art. 6 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici
- Art. 7 - Casi particolari di deroga alla procedura
- Art. 8 – Verifica della prestazione

CAPO III - LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 9 - Tipologie e limiti di spesa inerenti ai lavori affidabili in economia
- Art. 10 - Scelta del contraente ed esecuzione della procedura
- Art. 11 - Casi particolari di deroga alla procedura
- Art. 12 - Certificato di regolare esecuzione
- Art. 13 - Esecuzione dell'intervento e modalità di pagamento

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 - Offerte anormalmente basse
- Art. 15 - Congruità dei prezzi e pareri
- Art. 16 - Stipulazione del contratto
- Art. 17 - Piani di sicurezza
- Art. 18 - Mezzi di tutela
- Art. 19 - Norma transitoria
- Art. 20 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi in economia ¹, fatta salva l'applicazione delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a e le norme speciali per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali.²

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le forniture, somministrazioni, servizi e lavori per i quali è ammesso il ricorso al sistema in economia rientrano, di norma, nei seguenti ambiti ³:

- a) manutenzione e riparazione di aree, fabbricati comunali adibiti o non a pubblico servizio, infissi, impianti ed altri manufatti;
- b) manutenzione e riparazione di strade, piazze, fontane, cimiteri, impianti sportivi, impianti di illuminazione pubblica, aree verdi, parchi e giardini, monumenti pubblici e impianti tecnologici;
- c) servizio di sgombero neve e acquisto materiali antigelo, pulizia canali, fossati, fognature;
- d) acquisto e posa in opera segnaletica verticale ed orizzontale;
- e) toponomastica e numerazione civica;
- f) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio anche con conducente di autovetture, autocarri, macchine operatrici, motoveicoli, scuolabus ed acquisto di materiali di ricambio ed accessori;
- g) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili, nonché attrezzature per gli uffici e servizi comunali;
- h) acquisto, manutenzione e assistenza hardware e software;
- i) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo, fotoriproduttori, apparecchi digitali, stampanti e relativo materiale tecnico, ricambi ed accessori in genere;
- j) acquisto e pulizia di biancheria e corredo guardaroba per servizi comunali;
- k) illuminazione e riscaldamento, fornitura di acqua, gas, energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale;
- l) locazione di immobili;
- m) acquisto di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per i mezzi di trasporto comunali;
- n) servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione degli immobili e del territorio comunale, bonifica ambientale;
- o) servizi di raccolta e smaltimento rifiuti;
- p) acquisti di carta, stampati, registri, cancelleria, libri, stampe, gazzette, bollettini, collezioni, riviste, giornali, pubblicazioni, riproduzioni cartografiche e di copisteria, servizi di stampa, rilegatura, tipografia e litografia, traduzione, copiatura e sbobinatura;
- q) spese postali, telefoniche e telegrafiche, spese per il telefax e per il servizio telematico, spedizioni e noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento;
- r) acquisti di medaglie, targhe ricordo, coppe, bandiere, fiori ed oggetti per premi e rappresentanza in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni, ricorrenze, cerimonie, mostre ed esposizioni e quant'altro serve per l'allestimento e l'organizzazione delle stesse;
- s) servizi cimiteriali, servizi funebri e di cremazione con oneri a carico del Comune, fornitura di casse funebri, manufatti cimiteriali e materiale connesso;

¹ Art. 12 D.P.R. n. 384/2001

² Art. 1 lett. a) e b) legge 8.11.1991, n. 381

³ Art. 125 D.Lgs. n. 163/2006

- t) servizio mense, fornitura pasti, ristorazione, acquisto buoni pasto, materiale da cucina, utensileria varia, stoviglie e quant'altro necessario per il servizio mensa e fornitura pasti;
- u) acquisto vestiario ed indumenti da lavoro, uniformi, confezione di divise, armamento ed equipaggiamento;
- v) spese per manifestazioni e iniziative organizzate e/o patrocinate dal Comune o alle quali il Comune partecipa;
- w) spese per soggiorni climatici;
- x) attività culturali, ricreative e del tempo libero;
- y) servizio di assistenza domiciliare e sociale;
- z) attività scolastiche e parascolastiche;
- aa) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi, di macchine utensili, strumenti e materiali didattici e di mezzi audiovisivi;
- bb) acquisto di medicinali e materiali sanitari e spese per accertamenti igienico-sanitari;
- cc) acquisto, manutenzione e noleggio di materiale ed attrezzature destinate al soccorso;
- dd) spese per esecuzione di studi, ricerche, sondaggi, sperimentazioni, perizie, frazionamenti, rilievi topografici e pratiche catastali in genere;
- ee) spese per gare d'appalto in genere e per i contratti a carico del Comune;
- ff) servizi assicurativi, bancari e di brokeraggio;
- gg) servizi di archiviazione ottica e inserimento dati;
- hh) servizi di fornitura di lavoro temporaneo;
- ii) incarichi professionali relativi a servizi tecnici;
- jj) acquisti di dispositivi di protezione individuale (DPI), attrezzature antincendio, generi di pronto soccorso e quant'altro occorra per gli adempimenti previsti dalla normativa ex D. Lgs. 626/94;
- kk) spese per verifiche ed ispezioni obbligatorie per legge di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, di attrezzature antincendio, ascensori, montacarichi;
- ll) lavori, provviste o prestazioni da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di legge, regolamenti, ordinanze e convenzioni;
- mm) lavori relativi a concessioni comunali che comportino la manomissione del suolo o pertinenze stradali, con onere a carico dei concessionari quando a giudizio del Comune sia opportuno che i lavori non siano eseguiti direttamente dai concessionari;
- nn) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto¹;
- oo) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del soggetto principale del contratto medesimo¹;
- pp) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;¹
- qq) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;¹
- rr) ogni lavoro da eseguirsi con un'urgenza tale da non consentire l'esperimento di procedure aperte o ristrette, oppure quando queste non abbiano dato esito positivo;
- ss) acquisto di beni e servizi non compresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali e necessari per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi;
- tt) i puntellamenti, le demolizioni, ecc. necessari per mettere in sicurezza fabbricati e manufatti pericolanti, compreso lo sgombero di materiali rovinati;
- uu) spese per commissioni di gara;
- vv) interventi in materia di sicurezza;

¹ Art. 125, comma 10, D. Lgs. 163/2006

- ww) fornitura, montaggio e manutenzione di materiali, attrezzature ed elementi di arredo fisso o mobile, compreso arredo urbano;
- xx) svolgimento di corsi di aggiornamento, istruzione ed addestramento del personale per l'espletamento di concorsi e conferenze, convegni, riunioni e di informazione varia.

ART. 3 – LIMITE DI SPESA E RESPONSABILE DELLA PROCEDURA

1. Le procedure semplificate per l'effettuazione di spese in economia sono consentite nei seguenti limiti di importo:
 - a) fino a **211.000** euro per la fornitura di beni;¹
 - b) fino a **211.000** euro per l'acquisizione di servizi²;
 - c) fino a **200.000** euro per l'esecuzione di lavori³, fatti salvi i minori importi indicati agli artt. 9 e 10 del presente regolamento.
2. Gli importi di cui al comma 1 si intendono al netto degli oneri fiscali.
E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.⁴
3. I Responsabili di Settore dell'Ente provvedono con proprie determinazioni all'acquisizione di beni e servizi e all'esecuzione dei lavori in economia nei limiti dello stanziamento di bilancio assegnato e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile di Settore con la determinazione a contrattare verifica che non siano attive convenzioni Consip afferenti i beni o i servizi che intende acquisire. Tuttavia, nonostante la reperibilità di dette convenzioni, può procedere all'acquisizione in economia, qualora rilevi la non perfetta corrispondenza dei beni e dei servizi in convenzione con le esigenze dell'Amministrazione ovvero la maggiore convenienza derivante da una acquisizione autonoma dei beni e dei servizi assumendo come parametri prezzo-qualità quelli alla base delle convenzioni Consip di riferimento.⁵

ART. 4 - CONTRIBUZIONE PER I CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

1. Il responsabile del procedimento, prima di attivare la procedura di selezione del contraente, è tenuto a verificare se la procedura rientra nei limiti di applicazione della contribuzione dovuta⁶ all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.⁷
2. I soggetti che intendono partecipare a procedure di gara sono tenuti al pagamento della contribuzione indicata al comma 1 al momento della presentazione dell'offerta. Detto versamento costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.

¹ Art. 125 comma 9 D. Lgs. n. 163/2006

² Art. 125 comma 9 D. Lgs. n. 163/2006

³ Art. 125, comma 5, D. Lgs. 163/2006

⁴ Art. 125, comma 13, D. Lgs. 163/2006

⁵ Art. 26, comma 3, Legge 23.12.1999, n. 488

⁶ Art. 1, comma 67, Legge 23.12.2005, n. 266

⁷ l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati. Verificare l'entità della contribuzione e l'ambito di applicazione sul sito www.autoritalavoripubblici.it

CAPO II – BENI E SERVIZI

ART. 5 – SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DELLA PROCEDURA

1. I servizi e le forniture in economia sono affidati previa richiesta di preventivi od offerte scritte ad almeno cinque ¹ ditte ritenute idonee per settore merceologico o ramo di attività, salve le deroghe di cui al successivo art. 7.
2. I prestatori di servizi e forniture in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale². Devono essere inoltre in possesso della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ³ richiesta dall'Amministrazione comunale secondo la natura, la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso delle forniture o dei servizi e prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.⁴
3. Per la partecipazione alla procedura le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
 - b) per importi non superiori a 50.000 euro il possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è comprovato mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'oggetto corrispondente alla prestazione da affidare;
 - c) per importi superiori a 50.000 euro e fino a 100.000 euro è altresì richiesta l'esecuzione regolare di almeno un servizio o fornitura analogo a quello oggetto di affidamento;
 - d) per importi superiori a 100.000 euro è altresì richiesta la presentazione di idonea referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria dell'impresa.
4. La lettera d'invito ⁵ deve precisare:
 - a) l'oggetto della fornitura o della prestazione;
 - b) le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione;
 - c) il criterio di aggiudicazione;
 - d) le eventuali garanzie;
 - e) i prezzi e le modalità di pagamento;
 - f) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
 - g) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - h) la forma di stipula del contratto.In alternativa può essere predisposto dal Comune un foglio condizioni in cui siano descritti l'oggetto delle provviste o delle prestazioni, e le condizioni di esecuzione, con invito alle ditte a restituirlo firmato e con l'offerta di prezzi.
5. Le offerte devono pervenire al Comune in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, unitamente alla documentazione richiesta per l'ammissione alla gara.
6. Decorsi i termini di presentazione, le offerte sono aperte ed esaminate dalla Commissione di gara composta così come previsto dal vigente Regolamento comunale dei contratti.
7. La Commissione provvede all'aggiudicazione provvisoria alla ditta che ha presentato l'offerta più bassa o quella più vantaggiosa in relazione ai criteri contenuti nella lettera

¹ Art. 5 - comma 1 - D.P.R. n. 384/2001 e Art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006

² indicati all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006

³ indicati agli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006

⁴ art. 125, comma 12, D. Lgs. 163/2006

⁵ Art. 5 - comma 1 - D.P.R. n. 384/2001

d'invito. Il verbale di gara, sottoscritto da tutti i membri della Commissione, viene inoltrato al Responsabile del settore competente che provvederà con propria determinazione all'aggiudicazione definitiva.

ART. 6 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i servizi tecnici professionali entro l'importo di euro 100.000,00.
2. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura, ingegneria e urbanistica;¹
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti;²
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento;³
 - d) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo inferiore a euro 20.000,00⁴, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con uno o più soggetti individuati dal responsabile del procedimento.
4. I servizi tecnici di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 1. condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 2. ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
 3. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito;
 4. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 5. rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 6. sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 6.
5. Il responsabile del procedimento può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
6. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

¹ art. 91 D. Lgs. 163/2006

² art. 112 D. Lgs. 163/2006

³ art. 10 comma 7 D. Lgs. 163/2006

⁴ art. 125, comma 11, ultimo periodo, D. Lgs. 163/2006 e determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture n. 4/2007 del 29.03.2007

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
- b) un incarico affidato nei cinque anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili;
7. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet comunale e regionale ove previsto.
8. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

ART. 7 – CASI PARTICOLARI DI DEROGA ALLA PROCEDURA

1. In deroga alla procedura di cui all'art. 5 è consentita la richiesta di un solo preventivo nei seguenti casi:
 - a) acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 20.000 euro esclusi oneri fiscali ¹;
 - b) acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico di importo inferiore a 40.000 euro esclusi oneri fiscali ²;
 - c) acquisizione di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ³;
 - d) acquisizione di beni e servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti ⁴.
2. Per le fattispecie di cui al comma 1, anche se richiesti più preventivi, il responsabile dell'area competente provvede direttamente all'affidamento senza la necessità di costituire la Commissione di gara ⁵.

ART. 8 – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

Il Responsabile del Settore interessato provvede, in sede di liquidazione della spesa, ad attestare l'avvenuta regolare fornitura dei beni o la regolare esecuzione dei servizi effettuati.

CAPO III – LAVORI IN ECONOMIA

ART. 9 – TIPOLOGIE E LIMITI DI SPESA INERENTI AI LAVORI AFFIDABILI IN ECONOMIA

1. I lavori in economia si possono eseguire ⁶:

1 Art. 125 comma 11 secondo capoverso del D.Lgs. n. 163/2006

2 Art. 5 comma 4 D.P.R. n. 384/2001

3 Art. 5 comma 3 D.P.R. n. 384/2001

4 Art. 5 comma 3 D.P.R. n. 384/2001

5 Art. 125 comma 11 secondo capoverso del D.Lgs. 163/2006

6 Art. 125 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006

- a) in amministrazione diretta, ovvero con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000,00 euro.
 - b) per cottimo fiduciario, ovvero mediante affidamento a terzi (ditte esecutrici).
2. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori per gli interventi indispensabili o urgenti per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da considerare di modesta rilevanza, ovvero per opere ricorrenti di manutenzione del patrimonio comunale, nei limiti e secondo le tipologie delle categorie generali di cui all'art. 125, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici.
 3. I lavori in economia sono ammessi entro l'importo di 200.000,00 euro; qualora si tratti di lavori di manutenzione di opere ed impianti, gli stessi sono ammessi per importi non superiori ai 100.000,00 euro.
 4. Nell'ambito delle categorie generali previste dall'art. 125 comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici e , fermi restando i limiti di importo di cui al precedente comma 3, si definiscono le seguenti tipologie di lavori in economia:
 - a) *Lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice;*
Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:
 1. Interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, adeguamento, sistemazione, di immobili di proprietà pubblica, quando il Responsabile del procedimento valuti la necessità di intervenire in tempi celeri non ottenibili con altre forme, anche accelerate di appalto ordinario;
 2. Interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, adeguamento, sistemazione, di immobili di proprietà pubblica, quando gli interventi, per la loro natura, non risultino prevedibili;
 3. Interventi su reti di servizi (fognature, pubblica illuminazione, impianti semaforici ecc.) opere ed impianti comunali, quando l'intervento sia necessario per garantire il mantenimento del servizio o per assicurare condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e salute pubblica;
 4. Interventi su aree stradali e relative pertinenze, volti al miglioramento della viabilità, quando si debbano garantire e/o ripristinare condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada;
 5. Interventi di manutenzione e restauro di beni di interesse storico, artistico ed archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente dall'Amministrazione.
 - b) *Lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti di importo non superiore a 100.000,00 euro;*
Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:
 1. Interventi in generale di manutenzione ed assimilabili (riparazione, adattamento, adeguamento, sistemazione) di immobili, opere impianti di proprietà pubblica o di uso pubblico.
 2. Interventi su reti ed impianti di servizi pubblici.
 - c) *Interventi non programmati in materia di sicurezza;*
Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:
 1. Interventi su reti di servizi, quando si debba intervenire per assicurare il funzionamento del servizio pubblico, al fine di garantire la sicurezza, sia pubblica, igienica, sanitaria o normativa;

2. Interventi atti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
3. Interventi, anche se già programmati, in materia di sicurezza, che eventi imprevedibili impongano di anticipare celermente;

d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

1. Lavori divenuti urgenti dopo l'esperimento di procedure di gara, anche informale, andata deserta. In questo caso è possibile affidare direttamente, in economia, adeguando eventualmente e, se necessario, le condizioni della gara andata deserta alle effettive condizioni di mercato.

e) Lavori necessari per la compilazione di progetti;

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

1. Prove geognostiche e geologiche;
2. Prove stratigrafiche e relativi oneri (ponteggi, assistenza, ecc.)
3. Rimozione/demolizione di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici per effettuazione di perizie statiche e successivi ripristini;

f) Completamento di opere e/o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.

Rientrano, nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

1. Interventi di completamento e messa in funzione dell'immobile in caso di contenzioso o in seguito all'abbandono dell'impresa. In questo caso è possibile affidare direttamente, ai sensi del presente regolamento, i suddetti interventi.

g) Lavori di non rilevante complessità, inseriti nella programmazione dell'Ente e accessori ad un appalto in corso di esecuzione, quando il Responsabile del procedimento valuti la necessità di intervenire in tempi celeri.

5. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per lavori non espressamente contemplati nel presente elenco, nei limiti della normativa vigente, purché se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento.

6. I lavori che hanno le caratteristiche di cui ai commi precedenti e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

a) per il servizio delle strade:

- le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri di sostegno, rovine dei manufatti ecc.
- la manutenzione delle strade, accessori e pertinenze stradali (banchine, fossati, marciapiedi, ponti ecc.)
- lo sgombero della neve;
- lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni dei manufatti;
- la manutenzione di barriere e protezioni stradali;

b) per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:

- la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi, dei fossi e delle fognature;
- le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c) per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:

- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;
- l'adeguamento alle norme di sicurezza statica, impiantistica, di abbattimento delle barriere architettoniche, di prevenzione dei rischi di cui al D. Lgs. 626/94 e s.m.i. di prevenzione incendi, di contenimento dei consumi energetici e di installazione di sistemi di produzione di energia rinnovabili ed eco-compatibili.

d) per il servizio in genere dei lavori pubblici:

- la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano;

- l'innaffiamento, il taglio dell'erba e dei cigli e delle scarpate stradali, potature alberi;
- lo spurgo di pozzetti e caditoie stradali;
- i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
- i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
- i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze emanate dagli organi competenti;
- i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti d'appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
- il ripristino di danni al patrimonio derivanti da sinistri o atti vandalici;
- i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125 comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici.

7. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per lavori non espressamente contemplati nel presente elenco, nei limiti della normativa vigente, purché se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento.

ART. 10 – SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DELLA PROCEDURA

- 1) Il ricorso alla gestione in economia ai sensi del presente regolamento è consentita qualora sussista la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
- 2) I lavori eseguiti per cottimo sono ammessi fino all'importo di 200.000 euro¹. Sono affidati previa gara ufficiosa tra almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei in possesso dei requisiti di qualificazione (idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria) previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, scelte dal Responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.²
- 3) Ai rapporti disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui alla legge 575/1965.
- 4) E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000,00 euro.
- 5) Le Ditte prescelte a partecipare saranno invitate per mezzo di lettera invito da inviare anche a mezzo telefax, contenente le informazioni circa la natura dei lavori da eseguire, le condizioni e modalità di esecuzione, i termini contrattuali del rapporto con l'Amministrazione e tutte le altre indicazioni necessarie per la produzione di un preventivo di spesa (modalità di pagamento, eventuale cauzione, penali ecc.).
- 6) Le offerte devono pervenire all'Ente in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, unitamente alla documentazione richiesta per la gara e devono essere redatte secondo le indicazioni precisate nel foglio condizioni dell'Ente appaltante.
Il foglio condizioni deve indicare:³
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) la garanzia sui lavori;
 - e) il termine di ultimazione dei lavori;
 - f) le modalità di pagamento;

1 Art. 125 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006

2 Art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006

3 Art. 144 – comma 3 DPR 554/1999 e art. 253 – commi 3 e 22 – D. Lgs. 163/2006

- g) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - h) la forma di stipulazione del contratto;
 - i) i criteri di aggiudicazione.
- 7) Decorsi i termini di presentazione, le offerte sono aperte ed esaminate dalla Commissione di gara composta e nominata ai sensi del vigente Regolamento comunale dei contratti. Nel caso di cui al precedente comma 4, anche se richiesti più preventivi, il responsabile del Settore competente provvede direttamente all'affidamento senza la necessità di costituire la Commissione di gara ¹.
- 8) La Commissione provvede all'aggiudicazione provvisoria alla ditta che ha presentato il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ai criteri contenuti nella lettera d'invito. La Commissione ha la facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato. Il verbale di gara sottoscritto da tutti i membri della Commissione viene inoltrato al Responsabile del Settore interessato che provvederà con propria determinazione all'aggiudicazione definitiva.
- 9) Il Responsabile del procedimento interessato provvede a comunicare, per appalti di importo superiore a € 150.000, all'Osservatorio regionale degli appalti gli affidamenti tramite cottimo e a pubblicare all'Albo pretorio i nominativi degli affidatari ².

ART. 11 – CASI PARTICOLARI DI DEROGA ALLA PROCEDURA

Si deroga alla procedura di cui all'art. 10, nei seguenti casi:

- a) per lavori in economia rientranti nelle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma annuale dei lavori secondo le disposizioni e la procedura dell'art. 145 del D.P.R.n. 554/1999;
- b) per lavori d'urgenza secondo le disposizioni e la procedura di cui all'art. 146 del D.P.R. n. 554/1999;
- c) per interventi di somma urgenza entro il limite di 50.000 euro, secondo le disposizioni e la procedura di cui all'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999;
- d) per maggiori spese durante l'esecuzione dei lavori in economia, nel limite di spesa complessiva di 50.000 euro, secondo le disposizioni e la procedura dell'art. 148 del D.P.R. n. 554/1999;
- e) per lavori di importo inferiore a 40.000 euro.³

ART. 12 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore dei Lavori o il Responsabile del procedimento provvede alla certificazione della regolare esecuzione dei lavori eseguiti in economia.

ART. 13 – ESECUZIONE DELL'INTERVENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento, che ne verificherà la regolarità.

¹ Art. 125 comma 11 secondo capoverso del D.Lgs. 163/2006

² Art. 7 – comma 8 – D. Lgs. n. 163/2006

³ Art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006

2. Il Direttore dei lavori, interno o esterno all'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei lavori pubblici.
3. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione (30 giorni se non diversamente stabilito), a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.
4. Sono fatti salvi diversi termini di pagamento funzionali alla tipologia del servizio prestato o del bene acquisito eventualmente concordati tra le parti.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

1. Nel caso di acquisizioni in economia di beni e servizi di importo superiore a 20.000,00 euro e di lavori di importo superiore a 40.000,00 euro, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si valuta l'anomalia ai sensi dell'art. 86, commi 2, 3 e 5, dell'art. 87 e dell'art. 88 del Codice dei Contratti.
2. Nel caso di acquisizioni in economia di beni e servizi di importo superiore a 20.000,00 euro e di lavori di importo superiore a 40.000,00 euro, con il criterio del prezzo più basso e quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5, si valuta l'anomalia ai sensi dell'art. 86, commi 1, 3, 4 e 5, dell'art. 87 e dell'art. 88 del Codice dei Contratti.
3. Le offerte relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi di cui ai commi 1 e 2, devono essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni preventive di cui all'art. 87, comma 2 del Codice dei Contratti, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.
4. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ed il numero delle offerte è pari o superiore a 5, l'Amministrazione può scegliere di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 122 comma 9 e dell'art. 124, comma 8 del Codice dei Contratti, purché lo preveda espressamente nel bando o nella lettera invito.
5. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ed il numero delle offerte, invece, è inferiore a 5, l'Amministrazione ha la facoltà di valutare la congruità delle offerte stesse in caso di sospetto di anomalia, in base ad elementi specifici, senza applicare il criterio matematico di cui al comma 1 dell'art. 86 del Codice dei Contratti.

ART. 15 – CONGRUITA' DEI PREZZI E PARERI

1. I Responsabili dei Settori dell'Ente effettuano periodicamente ricognizione dei prezzi di mercato.
2. Il parere di congruità dei prezzi è reso obbligatoriamente dal Responsabile del settore interessato e deve essere espresso nella determinazione di aggiudicazione.

ART. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Per la stipulazione dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi e all'esecuzione di lavori si applica l'art. 11 commi 2, 3, 4 e 5 del vigente regolamento comunale dei contratti.

ART. 17 – PIANI DI SICUREZZA

1. Per i lavori da eseguire in economia dovrà essere rispettato, per quanto applicabile, il D. Lgs. 494/96 e s.m.i.. Il piano della sicurezza dovrà essere redatto in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alla specificità dell'intervento.
2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza).

ART 18 - MEZZI DI TUTELA

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida ¹.

ART. 19 NORMA TRANSITORIA

1. Sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme del precedente regolamento in quanto compatibili con la legislazione vigente in materia.
2. Per i contratti le cui procedure di aggiudicazione risultino già avviate alla suddetta data, restano valide le disposizioni per essi dettate nelle deliberazioni o determinazioni a contrarre, nei capitolati e negli atti di gara tutti anche se contrastanti con le norme del presente regolamento, purché conformi alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia e qualora non possano essere sostituite senza danno per i contraenti.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio, intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

¹ Art. 6 – comma 3 – D.P.R. n. 384/2001